Provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno

(continuazione — vedi n. 18)

Capo II.

Gli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario.

Art. 13.

Sono autorizzati a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio gli enti morali aventi per fine l'esercizio del credito agrario, quali le Casse agrarie e i Monti frumentari e nummari. Tali istituzioni sono trasformate in Casse comunali di credito agrario, il cui ordinamento e funzionamento sarà regolato dalle norme regolamentari per l'esecuzione del presente decreto. Nei Comuni dove dette istituzioni siano più di una, esse potranno essere fuse con decreto del Ministro per l'economia nazionale in unica Cassa comunale. Gli atti con i quali sarà eseguita tale fusione saranno soggetti alle normali tasse di bollo ed a tassa fissa di registro ed ipotecaria, salvo gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche. Le Casse comunali di credito agrario di nuova istituzione dovranno essere erette in ente morale con Regio decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale.

Possono essere autorizzati dal Ministero dell'economia nazionale a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio, e — in quanto abbiano disponibilità per impieghi a lungo termine — anche le operazioni di credito agrario per miglioramenti, ai sensi delle disposizioni del presente decreto, le Casse di risparmio, i Monti di pietà, gli istituti ordinari e cooperativi di credito, i consorzi agrari, le associazioni agrarie legalmente costituite e l'Opera nazionale per i combattenti.

Possono essere autorizzati a compiere le operazioni di credito agrario di miglioramento, a' sensi del presente decreto, gli Istituti di credito fondiario e la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Sono infine autorizzati a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, la Banca nazionale del lavoro e della cooperazione e gli istituti indicati al successivo art. 14.

Art. 14.

Sono incaricati di coordinare, indirizzare ed integrare l'azione creditizia degli enti ed istituti locali a favore dell'agricoltura, nelle zone appresso indicate, i seguenti istituti:

1° nelle tre Venezie, la sezione di credito agrario dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, costituita a norma dei Regi decreti-legge 19 novembre 1921, n. 1793, e 13 agosto 1926, n. 1504; nonchè, per il credito agrario di miglioramento a lungo termine, anche la sezione di credito agrario dell'Istituto di credito fondiario per le Venezie;

2° nella Lombardia, una sezione di credito agrario da istituirsi presso la Cassa di risparmio delle provincie lombarde, alla quale potranno partecipare le Casse di risparmio e gli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario nelle provincie medesime;

3° nel Piemonte, un istituto federale di credito agrario da costituirsi tra l'Istituto delle opere pie di San Paolo, le Casse di risparmio e gli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario nella regione;

4° nella Liguria, l'Istituto di credito agrario per la Liguria, istituito con la legge 6 luglio 1912, n. 802;

5° nell'Emilia e Romagne, una sezione di credito agrario da istituirsi presso la Cassa di risparmio di Bologna, alla quale potranno partecipare le Casse di risparmio e gli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario nelle provincie emiliane e romagnole;

6° nella Toscana, un istituto federale di credito agrario da costituirsi tra il Monte dei Paschi di Siena, le Casse di risparmio, la Banca cooperativa di credito agricolo con sede in Firenze e gli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario nella regione;

7° nelle provincie delle Marche, dell'Umbria e del Lazio, l'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, costituito e funzionante ai sensi dell'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, e dell'art. 6 del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1692;

8° nelle provincie dell'Abruzzo, del Molise, della Campania, delle Puglie, della Basilicata e delle Calabrie, una sezione di credito agrario da istituirsi presso il Banco di Napoli, nella quale sono fuse le Casse provinciali di credito agrario di Aquila, Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Chieti, Foggia, Lecce, Salerno e Teramo, la Cassa di credito agrario di Bari-Taranto, la Cassa di credito agrario per la Basilicata e l' Istituto Vittorio Emanuele III per il credito agrario nelle Calabrie, istituiti ed operanti a sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140, 9 luglio 1908, n. 445, 15 luglio 1906, n. 383, 2 febbraio 1911, n. 70, e dei Regi decreti 22 giugno 1919, n. 1190, 22 aprile 1923, n. 1047, 30 dicembre 1923, n. 3139, e 29 luglio 1925, n. 1317;

9° nella Sicilia, la sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, istituita a norma del R. decreto-legge 7 giugno 1920, n. 775, e da riordinarsi, anche per quanto riguarda la costituzione, ai sensi della disposizione contenuta nel n. 3 del successivo art. 15;

10° nella Sardegna, un Istituto di credito agrario per la Sardegna, nel quale sono fuse le Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, istituite ed operanti a norma degli articoli 9, 10 e 12 del testo unico 10 novembre 1907, n. 844, del decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1592, della legge 8 ottobre 1920, n. 1479, e del R. decreto-legge 29 dicembre 1922, n. 1824.

Art. 15.

Le norme per l' amministrazione, l' ordinamento e il funzionamento degli istituti indicati nell' articolo precedente saranno stabilite come appresso:

1° per le sezioni di credito agrario dell' Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, della Cassa di risparmio delle provincie lombarde e della Cassa di risparmio di Bologna, e per gli Istituti federali di credito agrario per il Piemonte e la Toscana, saranno formulate in apposito statuto, da approvarsi dal Ministro per l' economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;

2° per gli Istituti di credito agrario per la Liguria, per l' Italia centrale e per la Sardegna, saranno comprese tra le norme regolamentari per l' esecuzione del presente decreto;

3° per le sezioni di credito agrario del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, formeranno oggetto di apposite disposi-

zioni da approvarsi dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro per le finanze, in relazione al nuovo ordinamento dei detti Banchi.

Art. 16.

Fermo ad ogni effetto il disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 luglio 1925, n. 1317, le anticipazioni accordate, a norma dell'articolo stesso, all'Istituto di credito agrario per la Liguria, in L 2,000,000, all'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, in L. 16,666,666, alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, in L. 6,500,000 e L. 5,500,000, sono rispettivamente devolute ad aumento del patrimonio dei detti istituti e dell'istituendo Istituto di credito agrario per la Sardegna.

Art. 17.

Il capitale e le riserve delle Casse provinciali di credito agrario di Aquila, Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Chieti, Foggia, Lecce, Salerno e Teramo, della Cassa di credito agrario per le provincie di Bari e Taranto, della Cassa di credito agrario per la Basilicata e dell'Istituto Vittorio Emanuele III per il credito agrario nelle Calabrie, formeranno parte del patrimonio della sezione di credito agrario del Banco di Napoli, la quale sarà surrogata alle dette Casse e al detto Istituto in ogni obbligo e diritto. I depositi raccolti dalle Casse e dall'Istituto predetti saranno assunti dalla Cassa di risparmio del Banco di Napoli.

Alla formazione del patrimonio della sua sezione di credito agrario, il Banco di Napoli dovrà destinare una somma non inferiore all'ammontare complessivo del capitale e delle riserve delle Casse e dell'Istituto indicati al comma precedente, e comunque non inferiore a L. 100,000,000.

Le sedi delle Casse e dell'Istituto su menzionati saranno trasformate in sedi provinciali della sezione di credito agrario del Banco di Napoli.

La sezione predetta utilizzerà le organizzazioni esistenti e provvederà perchè le disponibilità di ciascuna delle dette sedi provinciali non siano diminuite in confronto di quelle assicurate alle rispettive Provincie dalle disposizioni finora in vigore.

Capo III.

Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento.

Art. 18.

E' autorizzata la costituzione di un Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento a norma del presente decreto.

Possono partecipare alla formazione ed all'aumento del capitale di detto Consorzio, lo Stato, il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, l'Istituto di credito delle Casse di risparmio, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, l'Istituto nazionale per le assicurazioni, la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, la Banca nazionale del lavoro e della cooperazione, gli istituti indicati ai nn. 1 a 10 dell'art. 14 del presente decreto, nonchè gli istituti di credito fondiario ed ordinario, di previdenza e di risparmio, che ne ottengano l'autorizzazione con provvedimento del Ministro per le finanze.

La Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro è autorizzata a versare, in conto della sua quota di concorso nella formazione del capitale del Consorzio, il fondo di cui all'art. 9 del decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, modificato come all'art. 1 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2050.

L'atto costitutivo del Consorzio sarà approvato con decreto emesso dal Ministro per l'economia nazionale di concerto con il Ministro per le finanze.

L'assemblea dei partecipanti nomina il Consiglio di amministrazione, di cinque membri, secondo le norme che saranno all'uopo stabilite nello statuto del Consorzio.

Il Ministro per l'economia nazionale, con decreto emesso di concerto col Ministro per le finanze, nomina il presidente del Consiglio di amministrazione del Consorzio, scegliendolo tra i membri del Consiglio stesso.

Art. 19.

Il Consorzio è autorizzato ad emettere buoni fruttiferi, nominativi e al portatore, da rimborsarsi in un periodo non superiore agli anni cinque, ed obbligazioni nominative o al portatore, rimborsabili mediante sorteggio in relazione all'ammortamento dei mutui.

Le obbligazioni saranno ammesse di diritto alle quotazioni nelle borse del Regno.

Le Casse di risparmio, il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, la Cassa depositi e prestiti, l'Opera nazionale per i combattenti, la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, gli istituti privati di assicurazione e gli istituti ordinari e cooperativi di credito sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di leggi, regolamenti e statuti, ad acquistare i buoni e le obbligazioni del Consorzio.

Art. 20.

Le norme per l'ordinamento ed il funzionamento del Consorzio saranno stabilite nello statuto che sarà deliberato dal Consiglio di amministrazione, ed approvato, con suo decreto, dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro per le finanze. *(continua)*

I CONCIMI CHIMICI E LA „BATTAGLIA DEL GRANO"

Tra i vari fattori che concorrono ad aumentare la produzione granaria e che costituiscono quindi le armi per vincere la « Battaglia del Grano », la concimazione occupa il primo posto.

La superficie media coltivata a grano in Italia è di ettari 4.700.000. Per la concimazione del solo grano si calcola che attualmente si adoperino i seguenti quantitativi di concimi chimici: perfosfato (30 % del consumo totale) q. 4.600.000, concimi azotati (60 % del consumo totale) q. 1.200.000, concimi potassici (10 % del consumo totale) q. 47.000. Il consumo medio *per ogni ettaro di grano* è quindi il seguente: perfosfato kg. 98, azotati kg. 25, potassici kg. 1. Tale computo porta alle seguenti osservazioni:

1). Una concimazione fosfatica che non arriva in media ad un quintale di perfosfato per ettaro non è in alcun modo sufficiente. La concimazione fosfatica porta vantaggi indiscussi sulla produzione e dovrebbe essere ormai praticata regolarmente da tutti gli agricoltori, con un quantitativo medio di almeno 4 quintali per ettaro. Il consumo dovrebbe quindi essere quadruplicato.

2). L' azoto costituisce l' elemento principale della nutrizione del grano. Un buon raccolto ne asporta da un ettaro da 70 a 80 kg., mentre attualmente con i 25 kg. di concime azotato si immette di azoto nel terreno soltanto da 4 a 5 kg. Pur tenendo calcolo di quello esistente nel suolo, di quello lasciato dalle leguminose e di quello portato con le concimazioni letamiche, lo sbilancio resta sempre notevolissimo, e la necessità di un forte incremento delle concimazioni azotate si impone. Si dovrebbe arrivare subito, come primo passo, a raddoppiare l' attuale consumo, portandolo a kg. 50 (media) per ettaro, per giungere in seguito ad una media di un quintale per ettaro. Così il consumo fra i concimi fosfatici ed azotati, si equilibrerebbe sulle proporzioni consigliate dalla tecnica per la più razionale alimentazione di questa pianta.

3). Anche la concimazione potassica, quantunque non sempre strettamente necessaria, deve essere intensificata.

La pratica ormai insegna che, in condizioni di piena efficienza, un quintale di perfosfato aumenta di un quintale il prodotto grano, e 20 kg. di azoto (il contenuto di un quintale di solfato ammonico), ne aumentano 4 quintali; anche la potassa dà il proprio contributo di produttività. Una concimazione appropriata, quindi, con i concimi suaccennati nelle seguenti quantità: perfosfato q. 5; solfato ammonico q. 2 a 3, od altro concime azotato in proporzione, e dove occorrono q. 1 a 2 di concime potassico, determina, naturalmente in presenza di lavorazioni ben fatte e di stagione normale, un aumento che può superare anche i 10 q. di prodotto per ettaro. Pertanto sulla convenienza economica delle concimazioni non vi è alcun dubbio, e se tutti gli agricoltori italiani si metteranno, seguendo le direttive del Governo Nazionale, sulla via della intensificazione colturale, dando posto preminente alle concimazioni, la « Battaglia del Grano » sarà vinta in pochissimi anni.

Enolismo ed Alcoolismo

Con l' una o con l' altra espressione si vuole accennare ad un abuso. Ma le sostanze, di cui si abusa, presentano non lievi differenze, sotto un' apparente comunanza, secondo che si tratta di vino o di liquore.

Le acquaviti o i liquori od anche i vini-liquori (come il nostro vino Marsala) differiscono dal vino anzitutto per il tasso più elevato di alcool. Ma, fatto ancor più importante, le frodi del commercio inducono a preparare i liquori in massima parte con alcool, che sono differenti dall' alcool di vino e detto perciò etilico. Nella preparazione si preferiscono gli alcool impuri per alcool butilico, propilico o amilico, perchè costano meno, ma intanto sono più tossici dell' alcool etilico, specialmente quale azione sul sistema nervoso e sui vasi, come venne provato dalle già antiche ricerche sperimentali di Dujardin-Beaumetz, Audigé, Lancereaux, Magnan. Anzi, anche come azione sui fermenti della digestione, con le ricerche sperimentali che compii a Parigi nel laboratorio diretto da Charles Richet, provai che è maggiore il potere antipeptico di quegli alcool, diversi dall'alcool etilico e a peso atomico più elevato.

A ciò si aggiunga l' azione irritante tossica delle sostanze aromatiche od essenze, che si producono artificialmente dalla chimica industriale o magari si ricavano dall' assenzio, dal ginepro, dal garofano, dalla badiana, dal finocchio, dalla menta, dalla melissa, dall' origano e si addizionano, per aromatizzarle, alle miscele che si mettono in commercio sotto le denominazioni varie di vermouth, bitter, grappa, anici, rhum, wisky, acquavite, apéritif. Si riesce così a manipolare intrugli alcoolico-aromatici, che rappresentano frattanto il néttare non soltanto per i clienti manifesti degli *assomoir*, ma anche per persone altolocate che centillinano quei veleni nel segreto delle alcove, magari nell' intimo del tavolo da lavoro.

La differenza, come possibilità di nuocere, tra quei liquori e il vino, è di non scarsa entità. Una differenza ovvia consiste nel tasso minore dell' alcool contenuto nel vino.

So bene che anche per il vino le frodi del commercio rendono oggi araba fenice un buon bicchiere di vino puro. Anche qui si preparano intrugli artificialmente colorati e adulterati con alcool diversi da quello etilico. Ma l' interessante si è che, anche data e non concessa una parità di diffusione nella frode, quando il vino è pochissimo adulterato o, meglio ancora, è puro, deve considerarsi se non come alimento, di netto valore energetico, per lo meno come un liquido ad azione simultaneamente tonico - digestiva e antisettica gastro - enterica.

Per quest' azione antisettica mi piace ricordare i risultati sperimentali del Dott. E. Fontana, pubblicati nel 1908, quando

lavorando nel gabinetto della mia Clinica a Camerino, provò che il vino ha netta azione battericida sul bacillo tifico e sul colibacillo e quest' azione è in rapporto non tanto con il tasso dell' alcool e con quello dell' acidità (tartrati acidi) quanto con la « stagionatura » del vino, nel senso che, *caeteris paribus* come tasso dell' alcool e dell' acidità, più vecchio è il vino, più riesce battericida. Il fatto deve mettersi in rapporto probabilmente con la quantità degli aromi od eteri aromatici *(bouquet)* dei francesi i quali si sviluppano dippiù per quanto più il vino invecchia.

Quanto poi all' azione tonico - digestiva del vino, dipende in parte dalla influenza locale sulla mucosa gastrica, in parte dalla stimolazione del gusto e anche della vista, giusta le note esperienze di Pawlow. D'altronde, buona parte della tecnica culinaria istintivamente mira a stimolare quei due sensi, a cominciare dalla mensa, bene imbandita, e dalle « portate » bene apparecchiate. La vista vuole la sua parte, non meno del gusto, per la buona digestione; concorre a « far venire l' acquolina in gola » secondo la espressione popolare.

Analoghi effetti possono essere provocati anche dal gusto e dalla vista dei liquori, ma questi poi svolgono nell' organismo una perniciosità tossica, che il vino o non ha o la presenta in proporzioni minime.

Comunque sia, a me preme venire alla conclusione pratica che, per la profilassi sociale, la guerra contro l' abuso del vino od enolismo senza dubbio è utile, ma di gran lunga più importante è la guerra contro l' alcoolismo e abuso dei liquori, anzi contro l' uso stesso dei liquori. Ridurre al minimo il numero delle osterie sta bene, ma anche meglio sarebbe imporre la chiusura dei locali, che sono evidentemente spaccio di liquori, e, ad un tempo, impedire che nei caffè, nei bar, nelle trattorie, nelle pasticcerie, negli alberghi si vendano liquori di qualunque sorta e in qualunque dose.

Misura troppo draconiana? Sarà facile eluderla? So bene. In questo mondo nulla vi ha di assoluto. *Inventa lege, inventa fraude.* Ma almeno la legge sarà un freno, una inibizione, che ridurrà il male a proporzione molto minore dell' attuale, senza pretendere di escluderne la esistenza del tutto. Noi medici avremo compiuto il nostro dovere nell' additare e propagandare la necessità di quel freno legale. ANDREA FERRANNINI

Dalla « Riforma Medica » — Anno 1927 — N. 27.

Consigli pratici

La disinfezione del frumento da seme. — Ricordate, agricoltori, che qualunque sia il frumento che intendete adoperare per la semina, esso deve essere accuratamente disinfettato prima di spargerlo sul terreno.

A tale riguardo potete fare, a vostro piacimento, o il trattamento umido o quello secco: scegliete quello che vi è più comodo, ma non dimenticate tale operazione che costa poco danaro ed altrettanto poco lavoro, e rappresenta il mezzo per prevenire la *carie* o *golpe* che, come sapete, è una malattia che può recare danni spesso rilevanti al prodotto, riducendolo in quantità e rendendolo cattivo come qualità.

I semi di grano cariati sono pieni di una polvere scura, che manda anche cattivo odore; questa polvere finissima è costituita a sua volta da tanti minutissimi semetti che sono appunto quelli che provocano la malattia. Durante la trebbiatura i semi di grano cariati si rompono assai facilmente ed allora la polvere su detta si sparge all' intorno ed infetta i semi sani, rimanendo però all' esterno di questi, senza penetrare dentro. Questi semetti piccolissimi che, lo ripetiamo, formano la polvere, bisogna a qualunque costo ucciderli, ed il modo per far ciò è semplicissimo, come abbiamo già accennato.

Volendo fare il trattamento *umido* è bene disinfettare pochi chilogrammi (12-15) di grano alla volta, mettendolo in un sacchetto o in un cesto chiuso superiormente con un pezzo di tela. Il cesto o il sacchetto si immerge dentro una soluzione di solfato di rame e ci si lascia per un paio di minuti, agitandolo e girandolo in tutti i sensi.

La soluzione si fa nel solito modo: basta sciogliere un chilogrammo di solfato di rame in poca acqua calda e versare il tutto in un tino (serve benissimo uno di quelli che si adoperano per preparare la solita soluzione che si sparge sulle viti per preservarle dalla peronospora). Quando si è versato il liquido nel tino, bisogna aggiungere tanta acqua da arrivare sino a 100 litri e mescolare il tutto ben bene con un bastone.

Non appena il cesto o sacchetto è tolto dal tino, lo si lascia sgocciolare un po' e quindi si dispone il grano sull' aia o su un pavimento, vi si sparge sopra della calce viva in polvere,

avendo poi cura di mescolarlo con un badile od anche con le mani. Il grano rimane infarinato e non tarda ad asciugarsi.

Se vi piace di più il trattamento a *secco*, mettete il grano sull'aia o su un pavimento o, ancor meglio, dentro sacchi. Aggiungete la polvere Caffaro in ragione di 300 grammi circa per ogni quintale che dovete seminare, e, sia in un modo che nell'altro, agitate a lungo la massa di grano per facilitare che la polvere stessa vada a contatto di tutte le granella. Quando queste sono bene impolverate, l'operazione è bella e fatta. Se volete, potete mettere il grano anche dentro una vecchia botte, aggiungere la polvere Caffaro, chiudere e far rotolare la botte stessa in un senso e nell'altro.

Sono cose dette e ripetute, ma che fa sempre bene tenere presente.

Dott. U. Stacchiotti

Corrispondenze dalla provincia

Pirano, 12-X. — La vendemmia è finita; il prodotto non è abbondante per quantità, ma ottimo per qualità.

I prezzi medii dell'uva bianca furono di L. 100 al quintale e quelli dell'uva nera di L. 130.

Il raccolto del granturco è stato pure molto limitato.

Attualmente si stanno preparando i terreni per le prossime semine del frumento.

Dapprima causa la siccità e poi per i venti, gli olivi furono colpiti dalla cascola, sicchè gli agricoltori sono costretti a raccogliere gran parte dell'oliva per terra. Quella rimasta sulle piante si è bene ingrossata per la buona pioggia caduta nel decorso settembre. *(Dott. S. Gabrielli)*

Gallignana, 12-X. — Fino ad ora l'ottobre è bello, però la bora si fa sentire assai.

La semina del frumento è quasi ultimata.

La vendemmia, come già accennato, fu meschina; il vino però è buono e viene venduto per Fiume, Albona ed altri paesi.

Qui pure si apprese con soddisfazione che il Governo Nazionale ha sospeso la riscossione della imposta sul vino, e ancor più gradita è giunta la notizia che esso ha accolto le altre richieste delle nostre autorità, concedendo molti milioni per la esecuzione di lavori onde lenire in parte la miseria che ha colpito gli agricoltori, ai quali la siccità distrusse quasi tutti i raccolti. Si spera che i lavori stessi verranno incominciati quanto prima.

Vadano a nome della popolazione i ringraziamenti a S. E. Mussolini, ai Ministri ed a tutte le Autorità che si interessarono incessantemente per il bene dell'Istria, colpita dalla sciagura.

L'animalia è sana, però i prezzi sono sempre irrisori, e si deve vendere causa la scarsità di foraggio e mancanza di danaro per i più urgenti bisogni famigliari. *(V. Salamon)*

Isola, 12-X. — La vendemmia è ultimata; eccettuati quei pochi fortunati che hanno le proprie vigne in terreni acquitrinosi, gli altri hanno raccolto ben poca cosa. In modo speciale hanno sofferto i vigneti in collina, dove si ha la maggior parte di uve da tavola. Nonostante tutto, l'agricoltore non si perde d'animo e persevera attivamente nel lavoro, perchè sa che da questa perseveranza dipende l'esistenza della sua famiglia.

Ora si inizia la potatura delle viti e fra breve si darà mano alla zappatura per la semina dei piselli primaticci.

Sebbene da noi non sia una novità l'uso dei concimi chimici (poichè si impiegano da mezzo secolo), quest'anno le prenotazioni sono maggiori di quelle dell'anno decorso, e ciò è di vero conforto.

Ci consta che con il generoso aiuto del Governo Nazionale verrà costruita anche la strada, per ben 50 anni attesa, della Dragogna.

Il vino è di ottima qualità sotto ogni rapporto e si vende a L. 250 l'ettolitro. *(G. Ulcigrai)*

Sanvincenti, 12-X. — Ultimata la vendemmia e la lavorazione del vino nelle cantine, il nostro agricoltore sta facendo le arature per la semina del grano; però va notato che se il tempo è quanto mai favorevole per la semina stessa, altrettanto non può dirsi del terreno, poichè non è dappertutto sufficientemente umido. Mancano purtroppo concimi artificiali che non si trovano neppure a Pola, ove parecchi dei nostri agricoltori si son rivolti.

Domenica scorsa il dottor Ritossa, della Cattedra ambulante di agricoltura di Pola, ha tenuto nella sala comunale una importante conferenza sulla Battaglia del Grano. Alla riunione convennero moltissimi agricoltori coi quali il bravo agronomo s'intrattenne per oltre due ore, in merito a tale coltura. Anche quest'anno, con lodevole iniziativa, verrà fatto un campo sperimentale di grano, onde serva di esempio al nostro laborioso agricoltore il quale, a dir il vero, dimostra tutta la buona volontà di uniformarsi ai saggi suggerimenti dei cattedratici per portare ad un più alto grado di rendimento le nostre campagne. *(R. Monti)*

Buie, 13-X. — La vendemmia è terminata; le uve bianche e rosse comuni sono state pagate a L. 80-90-100 al q.le, secondo la qualità, ed il refosco da L. 120 a 135; l'Istituto agrario provinciale di Parenzo ha acquistato 52 q.li di moscato che ha pagato a L. 155 al q.le.

Il vino è eccellente, sia per il gusto che per il colore.

Peccato che quasi tutte le vinacce torchiate siano andate a finire sui letamai, causa la elevatissima tassa per la distillazione. Eppure è un vero capitale che si perde, ed i nostri poveri contadini non possono più prepararsi quei pochi litri di acquavite che, per più che vecchia consuetudine, non mancavano mai in nessuna famiglia.

Si lamenta grande mancanza di danaro; per fortuna il credito agrario rende meno difficile la situazione, ma bisognerebbe che le Casse rurali disponessero di un congruo castelletto per venire incontro con maggiori mezzi.

Esprimiamo al Governo Nazionale i sensi della più viva riconoscenza e devozione per i generosi provvedimenti deliberati onde attenuare le disastrose conseguenze della siccità, e formuliamo l'augurio che nello stabilire i lavori pubblici in Provincia, vengano tenute presenti anche le nostre disagiate condizioni ed i nostri bisogni. *(F. Marzari)*

Bogliuno, 12-X. — La semina del frumento è pressochè finita; quello seminato 15-20 giorni addietro è nato bene, mentre l'altro seminato dopo stenterà a germinare, perchè la bora impetuosa di questi giorni asciugò talmente la terra, da rendere faticosa anche l'aratura.

Necessita di nuovo una buona pioggia, oltre che per favorire la nascita delle sementi, anche per la vegetazione delle diverse ortaglie e per i pascoli.

L'animalia è sana ma il suo prezzo si mantiene troppo basso, dato quello degli altri generi. *(N. Giacich)*

Valle, 12-X. — Il tempo è costantemente sereno, la campagna secca e l'agricoltore è impensierito per la semina del grano. La maggior parte dei terreni è già pronta, ma tutti aspettano una pioggia prima di iniziarla.

La vendemmia è ultimata da diversi giorni; il raccolto è stato inferiore alla media, però i vini sono riusciti buoni e ricchi di colore.

L'animalia è sana ma poco nutrita, perchè i pascoli sono ben poveri d'erba, quasi come in pieno inverno.

Il raccolto del tabacco è stato meschino, e così sarà anche quello dell'oliva.

Questo è realmente un anno poverissimo per l'agricoltore vallese, il quale versa in difficilissime condizioni economiche. *(C. Cergna)*

Cherso, 12-X. — Il prodotto della vendemmia è stato scarsissimo; anche le olive soffrirono molto causa la siccità, per modo che due terzi ne caddero a terra, e quelle rimaste sugli alberi non svilupparono normalmente. Con tutte queste pioggie esse stentano a rimettersi, e quindi anche su tale raccolta c'è da fare ben meschino assegnamento.

Tutte le speranze si basano sui lavori per la costruzione della strada della Tramontana.

Gli animali deperirono assai durante il periodo di siccità, per mancanza d'erba e d'acqua. *(S. Moise)*

Pinguente, 12-X. — La vendemmia nel nostro territorio è quasi ultimata con risultati soddisfacenti, contrariamente alle previsioni piuttosto allarmanti. I vini si dicono ottimi ed i prezzi che già si praticano sulla piazza lo confermano.

In moltissime plaghe si è già ultimata la semina dei frumenti ed in altre l'agricoltore approfitta di questa parentesi di bel tempo, per portare a termine i lavori preparatori per la stessa e quegli altri che hanno carattere d'urgenza.

La bora impetuosa dei giorni scorsi non ha fatto, come s'intuisce, del bene alle campagne in generale ed in specie agli orti, le di cui colture si son viste seccare da un giorno all'altro; inoltre ha danneggiato gli oliveti che in qualche località promettevano abbondante raccolto.

Sempre molto bassi i prezzi del bestiame da macello, con infinito scoramento degli allevatori che vedono crollare tutte le loro speranze di pareggio del bilancio domestico, messo a così mal partito dall'annata agricola tanto compromessa dalla siccità spietata dell'estate scorsa.

Fortunatamente nessuna malattia infettiva minaccia il nostro bestiame.

(dott. A. Chiappetta)

Lussinpiccolo, 12-X. — La vendemmia è ultimata con risultati scarsissimi su tutta l'Isola, tranne che a Sansego ed a Canidole, dove il prodotto può calcolarsi a circa metà di quello degli anni normali. I prezzi dell'uva si aggirarono sulle 120 lire il quintale. Il vino-mosto si vende già a L. 170—180 l'ettolitro.

Anche il prodotto delle olive sarà molto scarso. E dire che proprio quest'anno a Lussinpiccolo, nella località S. Martino, funzionerà un torchio modello, sotto ogni riguardo, che potrà sodisfare tutti i bisogni dei luoghi vicini come Lussingrande, Puntacroce, Chiusi, Neresine, S. Giacomo ed Ossero, data la comodità del trasporto delle olive colla barca.

Dopo le pioggie si lavorò assiduamente al trapianto di verze, cavoli ed altre ortaglie. Ad Unie, Neresine, Ossero e Chiusi si sta preparando il terreno per la semina del grano. I pascoli ripresero ad inverdire, cosicchè l'animalia trova già se non abbondante, sufficiente nutrimento.

In questi giorni sono arrivate molte barche di fieno di erba medica al prezzo di L. 65 il quintale. Gli allevatori fecero forti acquisti per essere forniti pel prossimo inverno.

I provvedimenti presi dal Governo Nazionale a lenimento dei danni della siccità, sono riusciti di grande sollievo fra la popolazione.

(prof. G. Brida)

Passo, 12-X. — Finalmente giunse la desiderata pioggia e poi si ebbe il bel tempo, ma la bora che ha soffiato per parecchi giorni, ha di nuovo asciugato il terreno. Ora abbiamo giornate d'oro per la esecuzione dei lavori campestri, ed i nostri agricoltori ne approfittano intensamente.

Come tutti gli altri prodotti agricoli, così anche quello dell'uva è stato scarso ed inferiore all'aspettativa. Speriamo, comunque, di sbarcare il lunario.

Si lamenta deficienza di uova, causa la elevata mortalità nelle galline.

(G Fabian)

NOTIZIARIO

Distribuzione del materiale prodotto dal Consorzio provinciale per la difesa della viticoltura. — Detto Consorzio avverte gl'interessati che sono disponibili talee da innesto, da impianto a dimora e da barbatellaio, barbatelle franche ed innestate — di queste ultime quantità limitate — di produzione dei vivai e barbatellai consorziali, delle varietà ed alle condizioni che seguono:

Rip + Berlandieri 420 A	talee e barbatelle franche
Rip + Rupestris 3309	talee e barbatelle franche
Riparia Gloire (Portalis)	solo talee
Rupestris du Lot (Monticola)	solo talee

Barbera su Rip + Rup 3309 e su Rip + Berlandieri 420 A, barbatelle innestate.

I prezzi di vendita per i consorziati — sono consorziati tutti i viticultori della provincia di Pola — sono fissati: per talee da innesto lunghe circa cm. 45 e del diametro superiore non inferiore a mm. 6, L. 50 al mille; per talee da impiantarsi direttamente a dimora, della lunghezza di cm. 45 circa e del diametro minimo di mm. 4, L. 25 al mille; per talee da barbatellaio, lunghezza cm. 35 circa, diametro dai 2-4 mm., L. 15 al mille.

Per barbatelle franche L. 150 al mille, per barbatelle innestate L. 60 al cento.

Le spese d'imballaggio e trasporto alla stazione ed al piroscafo saranno conteggiate al puro costo.

Le domande di acquisto vanno dirette alla Regia Delegazione Tecnica per la difesa della viticultura, Palazzo della Prefettura, Trieste, *entro il 20 Novembre.*

Nella scelta dei vitigni da adottarsi, i sigg. viticultori dovrebbero, nel loro interesse, tener presenti le seguenti caratteristiche delle singole varietà.

Riparia + Berlandieri 420 A — Ha grande estensione di adattamento ed è poco esigente per quanto riguarda il terreno, ha elevata resistenza al calcare ed alla siccità, ha affinità per quasi tutti i vitigni nostrali, ed attenua la tendenza alla colatura a cui vanno soggette alcune varietà di vitigni europei. Presenta qualche difficoltà di attecchimento per talea, causa la poca facilità di emettere le radici, ma si possono ottenere risultati soddisfacenti tenendo, prima dell'impianto, le talee in bagno prolungato per diversi giorni. Negli impianti diretti a dimora è preferibile, quando sia possibile, l'uso di barbatelle franche.

Riparia Rupestris 3309 — Per terreni discretamente fertili ed anche mediocri, purchè abbastanza profondi e permeabili, tollera dosi medie di calcare, teme l'umidità eccessiva e la siccità troppo prolungata.

Rupestris du Lot (Monticola) — Per terreni magri ed anche sassosi, semprechè non a sottosuolo impermeabile, in modo che le radici, le quali sono fittonanti, possano liberamente raggiungere gli strati profondi. Pianta molto vigorosa, accentua la colatura nei vitigni che hanno tendenza alla stessa, tollera dosi non molto elevate di calcare: 15 a 20 %.

Riparia Gloire (Portalis) — Ottimo vitigno ma di grandi esigenze, richiede terreni fertili e freschi, concimazioni abbondanti e coltivazioni accurate. Tollera quantità limitatissime di calcare: 5-10 %.

La Battaglia del grano — Cosa ha dimostrato un concorso. — Il concorso a premi indetto dalla Cassa di Risparmio di Milano ha dimostrato che tutti i vincitori i quali hanno ottenuto produzioni tra i 30 e i 50 q.li di grano per ettaro sopra superfici notevolmente estese, hanno effettuato, oltre alle altre buone pratiche colturali,

abbondanti concimazioni chimiche.

Il vincitore del *primo premio* (L. 100.000) ha somministrato *dieci q.li di perfosfato minerale, 5 q.li di concimi azotati e 3 q.li di concime potassico* per ettaro, ed ha ottenuto sopra 10 ettari una produzione media per ettaro di *q.li 50.28 di grano.*

Il vincitore del secondo premio (L. 40.000) ha somministrato *12 q.li di perfosfato minerale e 4 q.li e mezzo di concimi azotati per ettaro, cloruro di potassa e gesso,* ed ha ottenuto sopra oltre *5 ettari* una produzione media per ettaro di *q.li 47.80 di grano.*

Il vincitore del terzo premio (L. 10.000), ha somministrato *9 q.li di perfosfato minerale, 5 q.li e 40 kg. di concimi azotati e 1 q.le e mezzo di cloruro di potassa* per ettaro ed ha ottenuto sopra oltre *7 ettari* una produzione media per ettaro di *q.li 46.11 di grano.*

Questi strabilianti risultati dimostrano, se ancora ve ne fosse bisogno, che il largo uso dei concimi sapientemente adoperati, costituisce sempre dal lato economico un investimento di denaro che dà interessi ad usura.

Istituto Agrario Provinciale. — Nella ultima sessione degli esami di licenza, tenuta presso l'Istituto stesso, conseguirono il diploma i seguenti candidati: Cerlon Domenico da Dignano, Cerovaz Giovanni da S. Giovanni di Pinguente, Quadranti Lino da Umago, Quarantotto Antonio da Canfanaro, Zatelli Ermete da Belluno.

Il prezzo del nitrato di soda non è di L. 140 al q.le, come erroneamente venne stampato nell'ultimo numero del nostro Giornale (nella nota dal titolo: «Il ribasso dei concimi chimici»), bensì di L. 95, franco vagone Genova; di conseguenza il costo del chilo di azoto del nitrato è pari a 95 : 15 (chilogrammi di azoto contenuti in un quintale) = L. 6.33, sempre franco vagone Genova.

Vino esportato da alcuni porti dell'Istria nel mese di settembre, via mare, con i piroscafi della Società Istria-Trieste:

Parenzo: per Trieste ettolitri 941, per Pola 407.70, per Fiume e porti del Carnaro (piroscafi Società Costiera) 641.58. Totale ettolitri 1990.28.

Isola: per Trieste ettolitri 134.

Orsera: per Trieste ettolitri 924.

Pirano: per Trieste ettolitri 241.67, per Grado 12.90, per Umago 0.50, per Pola 1.07. Totale ettolitri 256.14.

Totale del mese: ettolitri 3304.42.

Vino esportato dal 1° gennaio c. a.: ettolitri **49004.62.**

Notizie sull'esito di alcuni mercati d'animali tenuti nelle provincie dell'Istria, del Carnaro e di Trieste.

Pinguente, 15-IX. — Animali presentati: Buoi 31, Vacche 104, Vitelli 23, Asini 15, Suini 81, Ovini 1. Prezzi verificatisi: Buoi L. 280, Vacche L. 200, Vitelli L. 650, al q.le peso vivo; Asini L. 200, Suini L. 80, Ovini L. 120, per capo; Fieno L. 35 al q.le.

Andamento del mercato: fiacco, pur tuttavia furono venduti molti capi di bestiame da macello e tutti i suini d'allevamento.

Bisterza 16-IX. — Animali presentati: Buoi 60, Vacche 121, Vitelli 12, Suini 122. Prezzi verificatisi: Buoi L. 420—450, Vacche L. 310—320, Vitelli L. 600—700, al q.le peso vivo; Suini L. 80—150 per capo.

Andamento del mercato: tempo favorevole, concorso buono, parecchi affari conclusi, prezzi ribassati.

Pisino, 17-IX. — Animali presentati: Buoi 73, Vacche 65, Vitelli 12, Giovenchi 17, Cavalli 7, Muli 1, Asini 19, Suini 47, Ovini 9, Caprini 1. Prezzi verificatisi: Buoi L. 280—350, Vacche L. 180—280, Vitelli L. 430—480, al q.le peso vivo; Giovenchi L. 200—230, Cavalli L. 700—3000, Muli L. 800—1200, Asini L. 50—600, Suini L. 50—350, Ovini L. 80—110, Caprini L. 80—150, per capo; Fieno L. 28—40, Paglia L. 18—28, al q.le.

Andamento del mercato: giornata bella, discreta affluenza di bestiame, parecchie compra-vendite.

Montona, 19-IX. — Animali presentati: Buoi 202, Vacche 131, Vitelli 69, Cavalli 11, Muli 13, Asini 172, Suini 154, Ovini 34. Caprini 2. Prezzi verificatisi: Buoi L. 300—340, Vacche L. 200—240, Vitelli L. 450—480, al q.le peso vivo; Cavalli L. 1200—1500, Muli L. 800—1200, Asini L. 100—600, Suini L. 60—100, Ovini L. 60—80, Caprini L. 60—100, per capo.

Andamento del mercato: discretamente frequentato, diversi affari conclusi.

Buie, 27-IX. — Animali presentati: Buoi 146, Vacche 102, Vitelli 35, Cavalli 12, Asini 149, Suini 151, Ovini 3. Prezzi verificatisi: Buoi L. 250—300, Vacche L. 200—250, Vitelli L. 400—450, al q.le peso vivo; Cavalli L. 1000—1600, Asini L. 350—600, Suini L. 80—120, Ovini L. 100—120, per capo. Fieno L. 60—70, Paglia L. 40—45, al q.le.

Andamento del mercato: conclusi pochi affari.

Visignano, 29-IX — Animali presentati: Buoi 66, Vacche 95, Vitelli 30, Cavalli 26, Muli 10, Asini 89, Suini 145, Ovini 15. Prezzi verificatisi: Buoi L. 310, Vacche L. 260, Vitelli L. 450, al q.le peso vivo; Asini da L. 200 in più, Suini da L. 70 in più, Ovini L. 100—200, per capo.

Andamento del mercato: bene frequentato, concluso buon numero di affari, molta richiesta di suini.

Dignano, 1-X. — Animali presentati: Buoi 202, Vacche 172, Vitelli 16, Cavalli 8, Asini 22, Suini 46, Ovini 35. Prezzi verificatisi: Buoi L. 300—320, Vacche L. 180—220, Vitelli L. 430—440, al q.le peso vivo; Cavalli L. 800—2500, Asini L. 50—400, Suini L. 50—350, Ovini L. 80—110, per capo. Fieno L. 28—40, Paglia L. 18—28, al q.le.

Pisino, 3-X. — Animali presentati: Buoi 230, Vacche 294, Vitelli 31, Giovenchi 53, Cavalli 32, Muli 8, Asini 46. Suini 235, Ovini 88, Caprini 9. Prezzi verificatisi: Buoi L. 280—400, Vacche L. 150—280, Vitelli L. 450—500, al q.le peso vivo; Giovenchi L. 200—260, Cavalli L. 700—3000, Muli L. 800—1200, Asini L. 50—600, Suini L. 60—350, Ovini L. 80—110, Caprini L. 80—150, per capo. Fieno L. 28—40, Paglia L. 18—22, al q.le.

Andamento del mercato: splendida giornata autunnale, forte concorso di animali, molte compra-vendite.

Provvidenze per incoraggiare i dissodamenti, la motoaratura e la elettrocoltura. — Ricordiamo che con Regio decreto-legge 13 gennaio c. a, n. 55, da noi riportato nel n. 7 del 15 aprile u. s., le disposizioni dell'art. 4 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1315, sono applicabili, sino al 31 dicembre 1928, anche a consorzi, ditte od enti che si costituiscono dovunque, nel Regno, e che dispongano di almeno quattro motoaratrici.

Il predetto Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1315, venne da noi pubblicato ed ampiamente commentato — con note esplicative ed aggiuntive — nel n. 17 del 15 settembre 1925.

COMUNICATI

N.° 244/27 Reg. generale N.° 185/27 Reg. ins. sent.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Pretore del mandamento di Postumia dott. Rusin Luigi ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa penale per citazione diretta contro Kogej Bartolomeo fu Antonio e fu Maria Tominc, nato a Idria 22.8.1869, vedovo, residente a Postumia, 106, negoziante, incensurato, imputato delle contravvenzioni di cui al R. D. 15.10.25 N. 2033: a) preveduta dagli art. 22 e 54, per non avere denunziato al podestà la messa in vendita di olio di seme; b) preveduta dagli art. 23 e 47 per non aver applicate all'esterno del negozio, sulla latta di circa 40 litri e sul fusto la prescritta indicazione circa la qualità dell'olio. Reati accertati a Postumia 3.5.1927.

In esito all'odierno dibattimento.

Sentiti il rapp. del Pubblico Ministero, il difensore e l'imputato.

Ritenuto che, in fatto in base al rapporto del dì 3.5.1927 veniva denunziato e portato al giudizio Kogej Bartolomeo per rispondere dei fatti di cui il capo d'imputazione.

Che, nel pubblico dibattimento, per disposizioni giurate dal testimone Obizzi Silvio ed in base al rapporto di denuncia e delle dichiarazioni dell'imputato è risultata pienamente provata la responsabilità penale del prevenuto nel reato di cui agli art. 23 e 47 R. D. L. 15.10.25 N. 2033 per il fatto sub b).

Che in base al certificato del municipio è risultato avere l'imputato denunziato la vendita dell'olio di seme e che quindi non ha commesso il fatto sub a).

Che, tenuto conto delle circostanze che accompagnarono e determinarono il fatto, la pena può comminarsi nella misura di Lire 200 di ammenda per il reato sub b).

Che, essendo ammissibile, è bene ordinare la sospensione della esecuzione della condanna (art. 423 cpp.).

Che devesi disporre la pubblicazione e l'affissione della condanna in conformità all'art. 61 R. D. L. citato.

Che il condannato è tenuto alle spese processuali.

P. Q. M. Letti ed applicati gli art. 22, 23, 47 e 61 R. D. L. 15.10.25 n. 2033, 421, 422, 423, 429 cpp.

Dichiara Kogej Bartolomeo assolto del reato imputatogli ad a) per non avere commesso il fatto, colpevole del reato ad b) e lo condanna alla pena di L. 200 di ammenda ed al pagamento delle spese processuali.

Ordina la pubblicazione della sentenza sul «Popolo di Trieste» e sull' «Istria agricola», l' affissione della medesima agli albi della camera di commercio in Trieste e del Municipio di Postumia, e che l' esecuzione della condanna rimanga sospesa per un' anno.

Così deciso all' udienza del giorno 13 agosto 1927 - V.

Il Cancelliere — Il Pretore
f.to F. FERIANCICH — f.to dott. RUSIN LUIGI

N.° 245/27 Reg. generale — N.° 186/27 Reg. ins. sent.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Pretore del Mandamento di Postumia dott. Rusin Luigi ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa penale per citazione diretta contro Ditrich Lodovico fu Andrea e fu Francesca Zorman, nato a Postumia il 27.7.1872, ivi residente al N. 94, ammogliato, negoziante, incensurato, imputato delle contravvenzioni di cui al R. D. L. 15.10.25 N. 2033: a) preveduta dagli art. 22 e 54 per non aver denunziato al podestà la messa in vendita di olio di seme; b) preveduta dagli art. 23 e 47 per non aver applicato all' esterno del negozio e sulla fiasca da due litri la prescritta indicazione circa la qualità dell' olio.

In esito all' odierno dibattimento.

Sentiti il Pubblico Ministero, il difensore, e l' imputato.

Ritenuto che, in fatto in base al rapporto del dì 3.5.1927 veniva denunziato e portato al giudizio Ditrich Lodovico per rispondere dei fatti di cui il capo d' imputazione.

Che, nel pubblico dibattimento, per disposizioni giurate del testimone Obizzi Silvio ed in base al rapporto di denunzia e delle dichiarazioni dell' imputato è risultata pienamente provata la responsabilità penale del prevenuto nel reato di cui agli articoli 23 e 47 R. D. L. 15.10.25 N. 2033 per il fatto sub b).

Che in base al certificato del Municipio è risultato avere l' imputato denunziata la vendita dell' olio e che quindi non ha commesso il fatto sub a).

Che, tenuto conto delle circostanze che accompagnarono e determinarono il fatto, la pena può comminarsi nella misura di 100 Lire di ammenda per il fatto sub b).

Che, essendo ammissibile, è bene ordinare la sospensione della esecuzione della condanna (art. 423 cpp.).

Che devesi disporre la pubblicazione e l' affissione della condanna in conformità all' art. 61 R. D. L. citato.

Che il condannato è tenuto alle spese processuali (art. 429).

P. Q. M. Letti ed applicati gli art. 22, 23, 47, 61 R. D. L. 15.10.25 N. 2033, 421, 422, 423, e 429 cpp.

Dichiara Ditrich Lodovico assolto dal reato imputatogli ad a) per non aver commesso il fatto, colpevole del reato ad b) e lo condanna alla pena di L. 100 d' ammenda ed al pagamento delle spese processuali.

Ordina la pubblicazione della sentenza sul «Popolo di Trieste» e sull' «Istria Agricola», l' affissione della medesima agli albi della camera di commercio in Trieste e del Municipio di Postumia, e che l' esecuzione della condanna rimanga sospesa per un anno.

Così deciso all' udienza del giorno 13.8.1927 - V.

Il Cancelliere — Il Pretore
f.to F. FERIANCICH — f.to dott. RUSIN LUIGI

N.° 246/27 Reg. generale — N.° 187/27 Reg. ins. sent.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Pretore del Mandamento di Postumia dott. Rusin Luigi ha pronunziato la seguente sentenza, nella causa penale per citazione diretta contro Kutin Milano fu Francesco e fu Giovanna Celigoj, nato a Postumia 2.9.1887, ivi residente e negoziante, ammogliato, incensurato, imputato delle contravvenzioni di cui al R. D. L. 15.10.25 N. 2033: a) preveduta dagli art. 22 e 54 per non aver denunziato al podestà la messa in vendita di olio di seme; b) preveduta dagli art. 23 e 47 per non aver applicato la prescritta indicazione all'esterno del negozio, del recipiente di latta e nel fusto contenente olio di seme. Reati accertati a Postumia 3.5.1927.

In esito all'odierno dibattimento.

Sentiti il Pubblico Ministero, il difensore e l'imputato.

Ritenuto che, in fatto al rapporto del dì 3.5.1927 veniva denunziato e portato al giudizio Kutin Milano per rispondere dei fatti di cui il capo d'imputazione.

Che, nel pubblico dibattimento, per disposizioni giurate del testimone Obizzi Silvio, del rapporto di denunzia e delle dichiarazioni dell'imputato è risultata pienamente provata la responsabilità penale del prevenuto nel fatto di cui agli art. 23 e 47 R. D. L. 15.10.25 N. 2033 per il fatto ad b).

Che in base al certificato del municipio è risultato avere l'imputato denunziata la vendita dell'olio e che quindi non ha commesso il fatto sub a).

Che, tenuto conto delle circostanze che accompagnarono e determinarono il fatto, la pena può comminarsi nella misura di 100 Lire d'ammenda per il fatto ad b).

Che, essendo ammissibile, è bene ordinare la sospensione della esecuzione della condanna (art. 423 cpp.).

Che devesi disporre la pubblicazione e l'affissione della condanna in conformità all'art. 61 R. D. L. citato.

Che il condannato è tenuto alle spese processuali (art. 429 cpp.).

P. Q. M. Letti ed applicati gli art. 22, 23, 47, 61 R. D. L. 15.10.25 N. 2033, 421, 422, 423 e 429 cpp.

Dichiara Kutin Milano assolto dal reato imputatogli ad a) per non avere commesso il fatto, colpevole del reato ad b) e lo condanna alla pena di 100 Lire d'ammenda ed al pagamento delle spese processuali.

Ordina la pubblicazione della sentenza sul «Popolo di Trieste» e sull'«Istria Agricola». l'affissione della medesima agli albi della camera di commercio in Trieste e del municipio di Postumia, e che la esecuzione della condanna rimanga sospesa per un'anno.

Così deciso all'udienza del giorno 13 agosto 1927 – V.

Il Cancelliere — Il Pretore
f.to F. FERIANCICH — f.to dott. RUSIN LUIGI

N.° 247/27 Reg. generale — N.° 188/27 reg. ins. sent.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Pretore del Mandamento di Postumia dott. Rusin Luigi ha pronunziato la seguente sentenza, nella causa penale per citazione diretta contro Kutin Cav. Francesco fu Francesco e fu Giovanna Celigoj, nato 25.3.1882 a

Postumia, ivi residente al N. 68, ammogliato, negoziante, incensurato, imputato delle contravvenzioni di cui al R. D. L. 15.10.25 N. 2033: a) preveduta dagli art. 22 e 54 per avere messo in vendita olio di seme senza aver fatto la prescritta denunzia al podestà; b) preveduta dagli art. 23 e 47 per aver omesso di applicare la prescritta indicazione circa la qualità dell'olio all'esterno del negozio, nel recipiente da litri 40 e sul fusto contenente olio di seme. Reati accertati a Postumia li 3.5.1927.

In esito all'odierno dibattimento.

Sentiti il Pubblico Ministero, il difensore e l'imputato.

Ritenuto che, in fatto in base al rapporto del dì 3.5.1927, veniva denunziato e portato al giudizio Kutin Francesco per rispondere dei fatti di cui al capo d'imputazione.

Che, nel pubblico dibattimento, per disposizioni giurate del testimone Obizzi Silvio in base al rapporto di denunzia e delle dichiarazioni dell'imputato è risultata pienamente provata la responsabilità penale del prevenuto nel reato di cui agli art. 23 e 47 R. D. L. 15.10.25 N. 2033 per il fatto sub b).

Che in base al certificato del municipio è risultato avere l'imputato denunziata regolarmente la vendita dell'olio e che quindi non ha commesso il fatto sub a).

Che, tenuto conto delle circostanze che accompagnarono e derminarono il fatto, la pena può comminarsi nella misura di Lire 100 d'ammenda per il fatto sub b).

Che, essendo ammissibile, è bene ordinare la sospensione della esecuzione della condanna (art. 423 cpp.).

Che devesi disporre la pubblicazione e l'affissione della condanna in conformità all'art. 61 R. D. L. citato.

Che il condannato è tenuto alle spese processuali.

P. Q. M. Letti ed applicati gli art. 22, 23, 47 e 61 R. D. L. 15.10.25 N. 2033, 421, 422, 423 e 429 cpp.

Dichiara Kutin Francesco assolto dal reato imputatogli ad a) per non aver commesso il fatto, colpevole del reato ad b) e lo condanna alla pena di 100 Lire d'ammenda ed al pagamento delle spese processuali.

Ordina la pubblicazione della sentenza sul «Popolo di Trieste» e sull'«Istria Agricola», l'affissione della medesima agli albi della Camera di commercio in Trieste e del Municipio di Postumia, e che l'esecuzione della condanna rimanga sospesa per un'anno.

Così deciso all'udienza del giorno 13 agosto 1927 - V.

Il Cancelliere — f.to F. FERIANCICH

Il Pretore — f.to dott. RUSIN LUIGI

N. 249/27 Reg. generale — N. 190/27 Reg. ins. sent.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Pretore del Mandamento di Postumia dott. Rusin Luigi, ha pronunziato la seguente sentenza, nella causa penale per citazione diretta contro Dimitri Salvatore fu Vincenzo e di Crimi Maria, nato a Manduria 19.2.1887, ammogliato, negoziante, resid a Postumia 2, incensurato, imputato, delle contravvenzioni di cui al R. D. L. 15.10.25 N. 2033: a) preveduta dagli art. 22 e 54 per avere messo in vendita olio di seme senza avere fatto al podestà la prescritta denunzia; b) preveduta dagli art. 23 e 47 per avere ommesso di applicare all'esterno del proprio negozio la prescritta indicazione circa la qualità dell'olio ad a). Reati accertati a Postumia li 3.5.1927.

In esito all'odierno dibattimento.

Sentiti il pubblico Ministero, il difensore e l'imputato.

Ritenuto che, in fatto in base al rapporto del dì 3.5.1927 veniva denunnuziato e portato al giudizio Dimitri Salvatore per rispondere dei fatti di cui capo d'imputazione.

Che, nel pubblico dibattimento, per disposizioni giurate del testimone Obizzi Silvio, del rapporto di denunzia e della dichiarazione dell' imputato è risultata pienamente provata la responsabilità penale del prevenuto nel reato di cui agli art. 23 e 47 R. D. L. 15.10.25 N. 2033 per il fatto sub b).

Che, in base al certificato del Municipio è risultato che l' imputato ha denunziata la vendita dell' olio e che quindi non ha commesso il fatto sub a).

Che, tenuto conto delle circostanze che accompagnarono e determinarono il fatto, la pena può comminarsi nella misura di 100 Lire d' ammenda per il fatto sub b).

Che, essendo ammissibile, è bene ordinare la sospensione della esecuzione della condanna (art. 423 cpp.).

Che, devesi disporre la pubblicazione e l' affissione della condanna in conformità all' art. 61 R. D. L. citato.

Che il condannato è tenuto alle spese processuali (art. 429 cpp.).

P. Q. M. Letti ed applicati gli art. 22, 23, 47, 61 R. D. L. 15.10.25 N. 2033, 421, 422, 423 e 429 Cod. proc. pen.

Dichiara Dimitri Salvatore assolto dal reato imputatogli ad a) per non aver commesso il fatto, colpevole del reato ad b) e lo condanna alla pena di 100 Lire d' ammenda ed al pagamento delle spese processuali.

Ordina la pubblicazione della sentenza sul «Popolo di Trieste» e sull' «Istria agricola», l' affissione della medesima agli albi della camera di commercio in Trieste e del Municipio di Postumia, e che l' esecuzione della condanna rimanga sospesa per un' anno.

Così deciso all' udienza del giorno 13 agosto 1927 - V.

Il Cancelliere — Il Pretore

f.to F. CALTABIANO — f.to dott. RUSIN LUIGI

Bollettino dello stato sanitario del bestiame.

Data	Malattie	Circondario	Comune	Località	Specie e numero degli animali ammalati *)	Numero delle stalle infette	
						rimaste dalle settimane precedenti	Nuove denunzie
PROVINCIA DELL'ISTRIA							
Dal 26/IX al 9/X (Nessuna denunzia)							
PROVINCIA DI TRIESTE							
Dal 19 al 25/IX	Malattie infettive dei suini	Trieste	Trieste	—	S 11	5	2
Dal 26/IX al 2/X	Malattie infettive dei suini	Trieste	Trieste	—	S 13	7	1
Dal 3 al 9/X	Carbonchio ematico	Sesana	Sesana	—	B 1	—	1
	Malattie infettive dei suini	Trieste	Trieste	—	S 12	7	1

*) B - bovini, E - equini, O - ovini, Cap. - caprini, S - suini, Can. - canini, P - pollame.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte all' Istituto agrario provinciale di Parenzo nel mese di Settembre

Giorno	Pressione barometrica ridotta a [1] 0° ed al mare mm. 700 +	Temperatura gradi centigradi: Massima nelle 24 ore	Temperatura gradi centigradi: Minima nelle 24 ore	Temperatura gradi centigradi: Media giornaliera	Vento [1]: Direzione (N = Nord S = Sud E = Est W = Ovest)	Vento [1]: Forza (0 = calma 6 = uragano)	Nebulosità [1] (0 = sereno 10 = completamente coperto)	media umidità relativa dell'aria (0 = secca 100 = satura)	Precipitazione dalle ore 8 del giorno precedente alle ore 8 del giorno indicato mm.	Osservazioni
1	64.0	29.0	21.4	26.2	W	1	1	68	1	Acqua caduta nei mesi precedenti mm. 428.2
2	64.2	28.2	17.0	24.6	E	0	0	59	—	in settem. » 98.7
3	64.6	27.8	15.0	23.5	SW	1	0	61	—	Assieme mm. 526.9
4	63.5	26.8	17.5	23.2	SE	1	0	61	—	
5	62.6	25.0	17.0	21.8	SE	0	10	78	1.1	
6	64.8	27.0	17.0	23.0	SE	0	5	74	—	
7	65.4	26.2	16.0	22.7	W	0	0	74	—	
8	62.3	25.2	18.0	21.9	SE	1	8	82	2.3	
9	59.8	24.5	14.5	20.8	E	0	3	75	48.5	
10	60.7	24.7	14.0	21.1	SW	0	5	84	—	
11	59.4	25.3	15.5	22.0	S	1	1	81	—	
12	55.2	22.9	13.4	18.7	SW	3	10	88	1.6	
13	61.8	21.5	9.0	17.4	W	0	0	63	23.2	
14	65.7	23.0	10.2	19.2	E	0	0	61	—	
15	64.0	24.5	15.2	21.1	S	1	0	69	—	
16	60.3	23.6	16.5	21.1	E	2	10	85	—	
17	53.6	23.4	18.2	21.3	W	3	3	68	4.2	
18	58.9	23.4	15.7	20.8	W	1	1	69	—	
19	59.9	24.0	16.5	20.9	SE	1	6	72	—	
20	60.0	25.3	18.5	22.1	S	1	6	74	—	
21	63.6	25.2	16.0	21.9	N	0	0	82	—	
22	62.8	25.2	16.0	21.9	SE	0	0	81	—	
23	56.3	25.5	15.5	22.2	S	1	10	78	—	
24	53.3	24.5	21.0	23.4	S	1	7	73	—	
25	52.5	29.0	20.2	25.8	S	2	1	60	—	
26	59.3	21.5	17.8	19.9	SW	2	8	70	5.5	
27	62.6	19.8	13.0	16.5	E	0	10	87	12.3	
28	64.3	21.3	10.0	16.8	SE	0	1	74	—	
29	65.3	21.4	9.0	16.8	E	0	0	64	—	
30	60.9	19.2	9.0	15.6	SE	0	4	81	—	

[1]) osservazioni fatte alle ore 8 antimeridiane

Listino dei prezzi dei principali prodotti agrari verificatisi in provincia dal 1° al 15 Ottobre

Località	Vino rosso	Vino bianco	Olio	Fieno	Frumento	Frumentone	Bovini	Vitelli	Ovini	Suini da allevamento	Pollame adulto	Pollastri	Latte	Uova	Legna da fuoco	Osservazioni
prezzo in lire	ettolitro		litro	quintale			chg. peso vivo		per capo			al paio	litro	al 100	q.le	
Cherso	220	220	8	—	—	—	—	—	2.50[1]	—	—	—	2.00	60	12	1) chg. peso vivo; agnelli L. 3 al chg. peso vivo
Pinguente	220	200	12	30	—	95	3.25	5.25	—	6[1]	10	9	0.65	50	9	1) chg. peso morto
Isola	250	—	10	—	—	90	—	—	—	—	—	—	1.40	70	18	
Buie	230-250	200	10	40	110	95	3.50[1]	4-4.70	—	80-100	8[2]	12	1.10	50-60	11	1) vacche L. 2.30-2.50; 2) al chg.
Gallignana	200	200	9.20	30-40	120-130	95	3-3.50	4-5	50-100	80-120[1]	8-12	—	1.20	50-55	8	1) da macello: L. 6 al chg. peso morto
Pirano	—	—	9	50	—	—	4	4.75	2.50[1]	—	—	—	1.40	65	14	1) chg. peso vivo
Passo	220	220	—	30	—	—	2-3	3-4	70	60	—	—	1.00	50	7[1]	1) poste Fianona
Valle	220-230	[1]	8.50	50	130	90	2-3	3-4	60-80	—	—	—	1.60	50	7	1) non si sono ancora fatti i prezzi
Lussinpiccolo	250[1]	—	—	65-70	—	—	3.50	6.50-7[2]	70-80	120-140[3]	14-16	14-16	2.20	70-75	20-22	1) vino-mosto L. 170-180; 2) peso morto; 3) da macello: L. 7-8 al chg. peso morto
Bogliuno	—	200-220	30-40	—	—	—	2-3	4-5	80-100	70-100	12	12	0.80	50	6-7	
Sanvincenti	200-220	200	—	45	—	—	2-3	5	40-50	180[1]	7	7	1.20	50	6	1) da macello: L. 5 al chg. peso morto

Dott. G. B. Cucovich, Direttore responsabile.